



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE PULLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 18669/2009

Cron. 4674

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente - Ud. 17/12/2014
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18669-2009 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 C.F. X in persona del suo Presidente e
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA Cesare Beccaria n. 29,
 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
 rappresentanto e difeso dagli avvocati ALESSANDRO
 RICCIO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, giusta
 delega in atti;

- ricorrente -

contro

2014

4115

SM ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 99/2008 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 30/07/2008, N.R.G. 744/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

udito l'Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere l'assegno mensile d'invalidità (art. 13 L. 118/71) a favore di SM a decorrere dal 13 agosto 2004.

Premesso che non era in contestazione il requisito sanitario ma solo quello reddituale, la Corte di merito ha rilevato che il reddito della casa di abitazione non costituisce un onere deducibile o una ritenuta fiscale e, conseguentemente, il reddito IRPEF al lordo non comprende il reddito della casa di abitazione, occorrendo distinguere tra reddito complessivo, che comprende ogni reddito della persona, e reddito imponibile, che esclude i redditi non assoggettati a tassazione, come appunto il reddito derivante dalla casa di abitazione.

phm7

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS sulla base di due motivi. L'assistita non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge n. 350 del 2003, in relazione all'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Il motivo è sintetizzato nel seguente quesito di diritto: *"dica la Corte che, ai fini della individuazione del reddito rilevante nell'anno 2003 per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, non può farsi applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e non può escludersi, di conseguenza, dalla determinazione del reddito il reddito relativo alla casa destinata*

ad abitazione principale sia perché non applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Corte di appello, sia perché rilevante soltanto ai fini della determinazione dell'imposta in ambito fiscale".

2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunciare plurime violazioni di legge, formula il seguente quesito di diritto: *"dica la Corte che il limite di reddito per conseguire il diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30.03.1971 n. 118, deve essere calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF o esenti da detta imposta anche il reddito della casa adibita ad abitazione principale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 14-septies del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1992 n. 553, in quanto, quale onere deducibile, facente parte del reddito assoggettabile all'Irpef".*

3. Il ricorso non è fondato.

La questione oggetto della presente controversia è stata oggetto di esame di questa Corte che si è pronunciata in senso sfavorevole all'INPS.

E' stato infatti affermato che *"In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche all'art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi "al lordo degli oneri deducibili", in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito"* (cfr. Cass. 5 aprile 2012 n. 5479; Cass. 13 agosto 2012 n. 14456; Cass. 5 settembre 2013 n. 20387).

Lo stesso principio vale per l'assegno mensile d'invalidità, atteso che esso è concesso con le stesse condizioni e modalità

previste per l'assegnazione della pensione di inabilità (cfr. art. 13, primo comma, L. 118/71).

In adesione al suddetto indirizzo, il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, essendo l'assistita rimasta intimata,

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma in data 17 dicembre 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

patò jony

IL PRESIDENTE

Amelloberti

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 8 MAR 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta